



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 56
Operativa

OGGETTO: Circolazione stradale.

Procedura sanzionatoria.

Disciplina della circolazione su strada delle macchine operatrici – art. 114 C.d.S.

Revoca della circolare del Corpo n. 124/95 e s.m.i.

Con la circolare del Corpo n. 124/95 è stata illustrata la disciplina di cui all'oggetto che, alla luce delle numerose modifiche legislative intervenute, necessita una completa rivisitazione.

PREMESSA

Occorre preliminarmente ribadire che le norme del Codice della Strada trovano applicazione esclusivamente laddove la circolazione sia da riferirsi alla strada come definita dall'art. 2, comma 1. La disciplina normativa è contenuta negli artt. 58 (*Macchine operatrici*), 114 (*Circolazione su strada della macchine operatrici*) e 124 (*Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici*), del Codice della Strada nonché nelle norme regolamentari previste negli articoli da 296 a 306.

DEFINIZIONE E TIPI DI MACCHINE OPERATRICI

Secondo il disposto dell'art. 58, le macchine operatrici sono veicoli a ruote o a cingoli, destinati ad operare su strada o nei cantieri. Possono circolare **su strada** *esclusivamente per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.*

Tali macchine possono essere semoventi o trainate; su quelle semoventi può prendere posto un numero di addetti non superiore a quello indicato nella carta di circolazione, che non può essere superiore a tre compreso il conducente. Non è invece previsto che le macchine operatrici **trainate** possano trasportare addetti durante la circolazione su strada.

Le macchine operatrici gommate non devono essere atte a superare la velocità di 40 km/h; le macchine operatrici cingolate non devono invece essere atte a superare i 15 km/h.

Di seguito si elencano i tre tipi di macchine operatrici previste dall'art. 58, con relative dotazioni documentali e strumentali obbligatorie:

- macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili e delle infrastrutture stradali, o per il ripristino del traffico;
- macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;
- carrelli ossia i veicoli destinati a trasporti combinati, o alla movimentazione di veicoli e containers carrellati nella aree portuali, aeroportuali o di interscambio, o destinati a collegare due o più delle aree suddette anche se interrotte da strade pubbliche. Tali veicoli vengono definiti “mezzi di movimentazione”.

SAGOME E MASSE LIMITE

Veicoli “nei limiti”: secondo il disposto dell’art. 114, alle macchine operatrici si applicano i limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61, e cioè: altezza mt. 4,00 – larghezza mt. 2,55 (salvo sporgenze di retrovisori mobili) – lunghezza mt. 12 per veicoli isolati; si applicano, inoltre, i limiti di peso fissati dall’art. 62 in funzione del numero e della posizione degli assi, del tipo di eventuali pneumatici e di altre caratteristiche tecnico-strutturali.

Veicoli “eccezionali”: le macchine operatrici eccedenti le suddette misure di sagoma e/o masse limite sono considerate “eccezionali” e per circolare su strada devono essere munite di:

- autorizzazione, normalmente di validità annuale, rilasciata dall’A.N.A.S. per percorrenze su strade statali, e dalla Regione di partenza (o dalla Provincia in caso di delega, come avvenuto in Piemonte) per la restante rete stradale;
- pannello/i retroriflettenti a bande diagonali bianco-rosse.

Possono essere ipotizzate le seguenti principali violazioni:

Norma e tipo di infrazione	Sanzione amm.va pecuniaria	Sanzioni accessorie
<p><i>Circolazione di macchina operatrice eccezionale, in assenza di autorizzazione perché non conseguita.</i></p> <p>Senza la prescritta autorizzazione, circolava alla guida della macchina operatrice indicata che superava i limiti di sagoma e/o massa fissati per legge (<i>specificare i dati del superamento</i>).</p> <p>Art. 114 commi 3 e 7 e art. 104 commi 10 e 13.</p>	<p>da € 419,00 a € 1682,00</p> <p>pagamento in misura ridotta non ammesso</p>	<p>Sospensione patente da 15 a 30 gg.</p> <p>Sospensione carta di circolazione da 1 a 2 mesi.</p>
Note		
<p>Il verbale deve essere trasmesso al Prefetto entro 10 giorni.</p> <p>Annotare sul verbale che si intima al conducente di non proseguire il viaggio fino all'ottenimento dell'autorizzazione e lo stazionamento del veicolo in un luogo ragionevolmente vicino e non pericoloso per la circolazione, indicato dal proprietario o dal conducente; in caso di inosservanza (che deve formare oggetto di specifici accertamento e verbale) delle disposizioni del verbalizzante, è prevista la sospensione della patente del conducente da uno a tre mesi. Durante la sosta, la responsabilità del veicolo e del carico rimangono in capo al proprietario (o in sua assenza del conducente). Solo dopo l'ottenimento dell'autorizzazione, il veicolo potrà essere condotto fino al luogo indicato dal proprietario al fine della sottoposizione del veicolo a fermo amministrativo, per tutto il periodo di sospensione della carta di circolazione (art. 214, comma 7).</p> <p>Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome e masse le norme stabilite negli artt. 61 e 62. Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti da quelle previste dagli artt. 61 e 62 sono considerate macchine operatrici eccezionali.</p> <p>Si evidenzia che, mancando di disposizioni in tal senso, non è prevista alcuna tolleranza in caso di eccedenza rispetto ai limiti dimensionali e/o ponderali fissati dall’art. 104; ciò a differenza di quanto avviene nei casi disciplinati dall’art. 10 (non applicabile alle macchine agricole ed operatrici) che prevede alcune “franchigie” a beneficio dei veicoli appartenenti ad altre classi.</p> <p>Le predette sanzioni dell’art. 114 ricorrono non soltanto in caso di abusiva circolazione di macchine operatrici eccezionali per costruzione, ma anche in caso di loro eccezionalità per effetto del carico, prescindendo da ogni considerazione circa la divisibilità di quanto trasportato. La distinzione tra cose trasportate divisibili e indivisibili, rileva infatti ai soli fini dell’applicabilità dell’art. 10, il quale, come già detto, non riguarda macchine operatrici.</p>		

Norma e tipo di infrazione	Sanzione amm.va pecuniaria	Sanzioni accessorie
<p><i>Circolazione di macchina operatrice eccezionale in violazione delle norme sul bloccaggio degli attrezzi, sui pannelli retroriflettenti e sugli altri dispositivi eventualmente prescritti o senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione.</i></p> <p>Circolava con la macchina operatrice eccezionale indicata, senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione (<i>specificare le norme o le prescrizioni violate</i>).</p> <p>Art. 114 commi 3 e 7 e art. 104 commi 11 e 13.</p>	<p>da € 168,00 a € 674,00</p> <p>pagamento in misura ridotta non ammesso</p>	<p>Sospensione patente da 15 a 30 gg.</p> <p>Sospensione carta di circolazione da 1 a 2 mesi.</p>
Note		
<p>Il verbale deve essere trasmesso al Prefetto entro 10 giorni.</p> <p>Annotare sul verbale che si intima al conducente di non proseguire il viaggio fino alla regolarizzazione delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione e lo stazionamento del veicolo in un luogo ragionevolmente vicino e non pericoloso per la circolazione, indicato dal proprietario o dal conducente; in caso di inosservanza (che deve formare oggetto di specifici accertamento e verbale) delle disposizioni del verbalizzante, è prevista la sospensione della patente del conducente da uno a tre mesi. Durante la sosta, la responsabilità del veicolo e del carico rimangono in capo al proprietario (o in sua assenza del conducente). Solo dopo la regolarizzazione delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione, il veicolo potrà essere condotto fino al luogo indicato dal proprietario al fine della sottoposizione del veicolo a fermo amministrativo, per tutto il periodo di sospensione della carta di circolazione (art. 214, comma 7).</p>		

Norma e tipo di infrazione	Sanzione amm.va pecuniaria	Sanzioni accessorie
<p><i>Manca di autorizzazione al seguito.</i></p> <p>Circolava con la macchina operatrice eccezionale indicata, senza avere al seguito l'autorizzazione.</p> <p>Art. 114 commi 3 e 7 e art. 104 comma 12.</p>	<p>da € 41,00 a € 168,00</p> <p>pagamento in misura ridotta non ammesso</p>	
Note		
<p>Il verbale deve essere trasmesso al Prefetto entro 10 giorni.</p> <p>Annotare sul verbale che si intima al conducente di non proseguire il viaggio fino all'esibizione dell'autorizzazione e lo stazionamento del veicolo in un luogo ragionevolmente vicino e non pericoloso per la circolazione, indicato dal proprietario o dal conducente; in caso di inosservanza (che deve formare oggetto di specifici accertamento e verbale) delle disposizioni del verbalizzante, è prevista l'applicazione della sanzione di cui all'art. 180, comma 8. Durante la sosta, la responsabilità del veicolo e del carico rimangono in capo al proprietario (o in sua assenza del conducente).</p>		

EQUIPAGGIAMENTI

A norma dell'art. 114, comma 1, le macchine operatrici devono essere munite dei seguenti dispositivi di equipaggiamento (elencati all'art. 106, al quale si fa espresso rinvio):

- **Macchine semoventi per lavorazioni edili e stradali** (es.: escavatori, pale caricatrici, rulli compressori, livellatori, finitrici, ecc.):
 - dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione (nonché dispositivo lampeggiante, se previsto dalla carta di circolazione);
 - dispositivi per la frenatura;
 - dispositivo di sterzo;
 - silenziatore;
 - dispositivo di segnalazione acustica (clacson);
 - dispositivo retrovisore;
 - ruote o cingoli;

- dispositivi amovibili per la protezione di parti pericolose;
- dispositivi di agganciamento, se predisposti per il traino;
- parabrezza e tergicristallo;
- altri dispositivi eventualmente previsti nella carta di circolazione, quali protezioni e/o segnalazioni di parti pericolose, ecc....
- **Macchine semoventi sgombraneve, spartineve e ausiliarie** (es.: sgombraneve, spanditrici di sabbia, ecc.):
 - dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione (nonché dispositivo lampeggiante, se previsto dalla carta di circolazione);
 - dispositivi per la frenatura;
 - dispositivo di sterzo;
 - silenziatore;
 - dispositivo di segnalazione acustica (clacson);
 - dispositivo retrovisore;
 - ruote o cingoli;
 - dispositivi amovibili per la protezione di parti pericolose;
 - dispositivi di agganciamento, se predisposti per il traino;
 - parabrezza e tergicristallo;
 - altri dispositivi eventualmente previsti nella carta di circolazione, quali protezioni e/o segnalazioni di parti pericolose, ecc....
- **Carrelli semoventi** (es.: carrelli con forche):
 - dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione (nonché dispositivo lampeggiante, se previsto dalla carta di circolazione);
 - dispositivi per la frenatura;
 - dispositivo di sterzo;
 - silenziatore;
 - dispositivo di segnalazione acustica (clacson);
 - dispositivo retrovisore;
 - ruote o cingoli;
 - dispositivi amovibili per la protezione di parti pericolose;
 - dispositivi di agganciamento, se predisposti per il traino;
 - parabrezza e tergicristallo;
 - altri dispositivi eventualmente previsti nella carta di circolazione, quali protezioni e/o segnalazioni di parti pericolose, ecc....
- **Macchine operatrici trainate** (di qualsiasi genere):
 - dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, eventualmente amovibili;
 - dispositivi per la frenatura, se di massa superiore a quella rimorchiabile consentita al veicolo traente per macchine operatrici sprovviste di freni;
 - ruote o cingoli;
 - dispositivi di agganciamento;
 - altri dispositivi eventualmente previsti nella carta di circolazione, quali protezioni e/o segnalazioni di parti pericolose, ecc....

MODIFICHE E DIFFORMITÀ NELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

L'art. 114 comma 3 prevede che *“le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla disciplina prevista dagli artt. [...] e 112”*; secondo quest'ultima norma, le macchine operatrici non devono presentare difformità rispetto alle caratteristiche indicate nel documento di circolazione, né mancanze, difformità, alterazioni e danneggiamenti nei dispositivi elencati in precedenza, prescritti dall'art. 114, comma 1, che fa espresso rinvio all'art. 106.

Può essere ipotizzata la seguente violazione:

Norma e tipo di infrazione	Sanzione amm.va pecuniaria	Sanzioni accessorie
<p>Caratteristiche e dispositivi di equipaggiamento.</p> <p>Circolava alla guida della macchina operatrice indicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avente caratteristiche costruttive difformi rispetto a quelle indicate sulla carta di circolazione; - avente dispositivi di equipaggiamento prescritti per legge alterati/danneggiati/mancanti. <p><i>(specificare la caratteristica difforme o il dispositivo mancante ovvero l'alterazione o il danneggiamento riscontrati).</i></p> <p>Art. 114 commi 1 e 7 art. 112 comma 4.</p>	<p>da € 84,00 a € 335,00</p> <p>pagamento in misura ridotta non ammesso</p>	<p>Ritiro carta di circolazione</p>
Note		
<p>La carta di circolazione deve essere trasmessa all'Ufficio Provinciale M.C.T.C. entro i 5 gg. successivi al ritiro. Si evidenzia che la circolazione di macchine operatrici munite pneumatici usurati non può essere sanzionata, sia perché l'art. 79 non trova applicazione nei confronti dei veicoli di questa classe (per i quali trova applicazione l'art. 112), sia perché l'altezza minima del battistrada è stata stabilita soltanto per i pneumatici dei veicoli appartenenti alle seguenti classi: autoveicoli, filoveicoli, rimorchi, motoveicoli e ciclomotori (cfr. art. 257 Regolamento e relativa Appendice VIII). Gli Organi di Polizia Stradale possono tuttavia segnalare la circostanza agli Uffici provinciali della M.C.T.C. per la revisione singola del veicolo, ai sensi dell'art. 111, comma 2, qualora l'usura apparisse tale da far sorgere dubbi sulla permanenza dei requisiti minimi di sicurezza.</p>		

OMOLOGAZIONE, IMMATRICOLAZIONE E DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE

Le macchine operatrici, semoventi o trainate, prima del rilascio del documento di circolazione devono essere sottoposte ad accertamento di idoneità che, per i veicoli prodotti in serie, avviene mediante “*omologazione*” del prototipo. Dopo la “*omologazione*”, viene consegnato al costruttore un “*certificato di idoneità tecnica*” del veicolo; in base a tale certificato, il costruttore medesimo rilascia per ciascun veicolo identico a quello omologato una “*dichiarazione di conformità*” al prototipo e questa dichiarazione costituisce titolo per l'immatricolazione e per il rilascio, da parte della Motorizzazione Civile, della “*carta di circolazione*” prescritta per tutte le macchine operatrici, semoventi o trainate. La procedura illustrata è contemplata dal comma 2 dell'art. 114, nonché dagli artt. 107, 108 e 109, espressamente richiamati dall'art. 114 comma 3. L'art. 114, comma 2, prevede che *le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiara di essere il proprietario del veicolo*. La sanzione per la violazione del precetto è contenuta nel comma 7 che rinvia alle *sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole*; ossia all'art. 110, comma 6, che prevede:

Norma e tipo di infrazione	Sanzione amm.va pecuniaria	Sanzioni accessorie
<p>Mancanza della carta di circolazione.</p> <p>Circolava alla guida della macchina operatrice indicata per la quale non era stata rilasciata la carta di circolazione.</p> <p>Art. 114 commi 2 e 7 e art. 110 comma 6.</p>	<p>da € 168,00 a € 674,00</p> <p>pagamento in misura ridotta non ammesso</p>	
Note		
<p>Il verbale deve essere trasmesso al Prefetto entro 10 giorni.</p>		

Nell'ipotesi di violazione alle prescrizioni imposte sulla carta di circolazione, trova applicazione l'art. 114, comma 7, che rinvia all'art. 110, comma 7.

Norma e tipo di infrazione	Sanzione amm.va pecuniaria	Sanzioni accessorie
<p><i>Inosservanza delle prescrizioni.</i></p> <p>Circolava alla guida della macchina operatrice indicata non osservando le prescrizioni imposte dalla carta di circolazione (<i>specificare</i>).</p> <p>Art. 114 commi 2 e 7 e art. 110 comma 7.</p>	<p>da € 84,00 a € 335,00 pagamento in misura ridotta non ammesso</p>	
Note		
<p>Il verbale deve essere trasmesso al Prefetto entro 10 giorni. Le prescrizioni contenute nella carta di circolazione possono essere di vario genere quali, ad es., l'obbligo di circolare con attrezzi o comandi bloccati, di segnalare particolari ingombri con pannelli retroriflettenti bianco-rossi ovvero, nel caso di carrelli, obbligo di circolare a vuoto con forche ravvicinate e protette con "calzatoia".</p>		

TARGATURA

La disciplina normativa in materia di targhe è contenuta nel comma 4, il quale prevede che *Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione*; inoltre, ai sensi dell'art. 258 del Regolamento, per tutte le macchine operatrici è prevista la sola targa posteriore. Il precetto trova una sua sanzione nel comma 7 che rinvia *alle medesime sanzioni amministrative, comprese quella accessorie, previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole*. A sua volta, l'art. 113, comma 5, rinvia alle sanzioni previste dall'art. 100. Si evidenzia che l'art. 114 non riporta altre disposizioni sulle targhe, per cui si devono ritenere inapplicabili le sanzioni per le altre disposizioni in materia di targhe (illeggibili, non rifrangenti, ecc.).

Norma e tipo di infrazione	Sanzione amm.va pecuniaria	Sanzioni accessorie
<p><i>Mancanza della targa di immatricolazione.</i></p> <p>Circolava alla guida della macchina operatrice semovente indicata priva della targa di immatricolazione.</p> <p>Art. 114 commi 4 e 7 e art. 113 comma 1.</p>	<p>da € 84,00 a € 335,00 pagamento in misura ridotta non ammesso</p>	<p>Fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi</p>
Note		
<p>Il verbale deve essere trasmesso al Prefetto entro 10 giorni.</p>		

Norma e tipo di infrazione	Sanzione amm.va pecuniaria	Sanzioni accessorie
<p>Mancanza della targa di immatricolazione.</p> <p>Circolava alla guida del complesso veicolare il cui rimorchio non era munito della targa di immatricolazione.</p> <p>Art. 114 commi 4 e 7 e art. 113 comma 3.</p>	<p>da € 84,00 a € 335,00</p> <p>pagamento in misura ridotta non ammesso</p>	<p>Fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi</p>
Note		
Il verbale deve essere trasmesso al Prefetto entro 10 giorni.		

CIRCOLAZIONE SU STRADA

Si evidenziano, di seguito, alcune disposizioni di vario genere, di maggior interesse per la circolazione su strada delle macchine operatrici.

Sanzioni in caso di utilizzo di macchina operatrice per uso improprio: l'utilizzo di una macchina operatrice per una destinazione diversa da quella per essa prevista dall'art. 58 ed indicata sulla carta di circolazione (cantieristica stradale o edile, sgombraneve o attività ausiliarie, movimentazione di cose), è punito dall'art. 82 con sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 84,00 ad € 335,00 (PMR € 84,00) e dalla sanzione accessoria amministrativa della sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi;

sanzioni per traino irregolare di macchine operatrici: l'art. 63 stabilisce che nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo (salvo le eccezioni di cui all'art. 105 per macchine agricole) e che eventuali violazioni sono punite con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 84,00 ad € 335,00 (PMR € 84,00);

sanzioni per omessa revisione di macchine operatrici: la revisione delle macchine operatrici è regolata dall'art. 111, cui rinvia l'art. 114 comma 3, che prevede l'emanazione di apposito decreto ministeriale al fine di disciplinare le operazioni di revisione periodica. Rilevato che non risulta essere mai stato emanato il predetto decreto, le sanzioni per omessa revisione periodica sono, ad oggi, inapplicabili. Si rilevi, inoltre, che l'art. 111 comma 2, prevede la possibilità per gli uffici della M.C.T.C., di ordinare la revisione di singole macchine operatrici quando, eventualmente su segnalazione degli Organi di Polizia, sorgessero dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità per la sicurezza della circolazione, nonché sul loro stato di efficienza. Infine, l'art. 111 comma 5 stabilisce che sono applicabili anche alle macchine operatrici le disposizioni dell'art. 80 comma 7, secondo il quale in caso di incidente stradale che abbia causato ai veicoli danni tali da far dubitare della permanenza delle condizioni di sicurezza, gli Organi di Polizia rilevatori devono darne comunicazione all'ufficio provinciale della M.C.T.C. per i provvedimenti di revisione singola. L'omessa revisione delle macchine operatrici è punita dall'art. 111, comma 6, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 84,00 a € 335,00 (PMR non ammesso) e la sanzione amministrativa accessoria del ritiro del documento di circolazione;

sanzioni in materia di patenti di guida per macchine operatrici: ai sensi dell'art. 124, per guidare macchine operatrici isolate non eccezionali e loro complessi è richiesta la patente di categoria B. E' invece richiesta la patente di categoria C1 per la guida di macchine operatrici eccezionali e loro complessi:

- la guida di macchine operatrici senza essere muniti di patente perché mai conseguita o revocata è punita, ai sensi dell'art. 124 commi 1 e 4, con sanzione penale prevista dall'art. 116, comma 15 e la sanzione accessoria amministrativa del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi, con le modalità

procedurali dell'art. 224-ter (fermo provvisorio per 30 gg.);

- la guida di macchine operatrici muniti di patente di categoria diversa, invece, è punita:
 - **ove il conducente sia titolare di patente di categoria B1**, dall'art. 124, comma 1 e 116, comma 15-bis con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1000,00 ad € 4000,00 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 4 a 8 mesi, laddove la macchina operatrice condotta non rientri tra quelle eccezionali;
 - **ove il conducente sia titolare di patente di altra categoria**, dall'art. 124 commi 1 e 4, con sanzione penale prevista dall'art. 116, comma 15 e la sanzione accessoria amministrativa del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi, con le modalità procedurali dell'art. 224-ter (fermo provvisorio per 30 gg.);

sanzioni per assenza di copertura assicurativa di macchine operatrici: l'obbligo della copertura assicurativa delle macchine operatrici, disposto dall'art. 193 riguarda i soli veicoli semoventi poiché le macchine operatrici trainate cui all'art. 58, non fanno parte della categoria dei "rimorchi" prevista dall'art. 56 e, conseguentemente, non possono essere annoverati tra i mezzi di trasporto che l'art. 193 comma 1 assoggetta all'obbligo di assicurazione per responsabilità civile.

CARRELLI ELEVATORI

Com'è noto, il D.M. 28.12.1989, emanato in attuazione della legge n. 38/82 che ha modificato alcune norme del vecchio Codice della Strada, autorizzava la circolazione su strada (brevi e saltuari spostamenti alle condizioni imposte dal decreto) dei carrelli elevatori sprovvisti di certificato di circolazione, in quanto destinati ad operare prevalentemente all'interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree aeroportuali.

Con nota prot. 14906 del 10 giugno 2013, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione, ha comunicato che per effetto del D.L. n. 112/98, che ha abrogato la legge n. 38/82, la su indicata deroga non può più trovare applicazione. Pertanto, **fatte salve le autorizzazioni già rilasciate fino alla loro naturale scadenza**, anche i carrelli elevatori per circolare sulla strada devono essere immatricolati.

ML/CC

Addì, 17/06/13

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Giovanni ACERBO